COMUNE DI TRENTO

Area dell'ambiente e del territorio **N. B 6**

Regolamento di fognatura comunale

1995

REGOLAMENTO DI FOGNATURA COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini di adempiere agli obblighi inerenti agli scarichi fognari previsti dalla vigente Normativa in materia di tutela ambientale, ed in particolare: dalla L. 10.05.1976 n. 319, dal "Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", approvato con deliberazione della Giunta provinciale 09.09.1988 numero 10050, di seguito indicato con la denominazione TULP, alle disposizioni delle norme di attuazione del "Piano Provinciale di risanamento delle acque", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 12.06.1987 n. 5460, indicate sinteticamente con la sigla P.P.R.A., nonché dalle successive modifiche ed integrazioni a tali Norme, ovvero dalla disciplina che potrà essere dettata da eventuali future disposizioni innovative in materia.

Art. 2 - Gestione del servizio

Il servizio pubblico di fognatura viene svolto dal Comune in una delle forme consentite dall'art. 44 della L.R. 04.01.1993 n. 1 privilegiando tuttavia quella fra queste che consente di preordinare il servizio idrico integrato previsto dalla legge 05.01.1994 n. 36, affidando quindi il servizio di fognatura al soggetto gestore dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili.

Nel contesto del presente regolamento con il termine "ente gestore" si intende il Comune stesso nel caso di gestione in economia oppure il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio ai sensi del 1° comma.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

Art. 3 - Definizioni

Acque bianche: sono quelle meteoriche provenienti dai tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta, quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile, da drenaggi, sorgenti, e quelle provenienti da scambi termici indiretti (ciclo chiuso), comunque conformi ai limiti di accettabilità della tabella D del TULP.

Acque nere: sono le acque di scarico provenienti da insediamenti civili (acquai, lavabi, bagni, lavatrici, latrine, servizi igienici e di cucina ecc.) e produttivi (acque di processo, di lavaggio, ecc.), come definiti all'art. 14 del TULP e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Smaltimento delle acque di scarico

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico (bianche e nere) secondo le disposizioni stabilite dal succitato Testo Unico, dal P.P.R.A. e dalle norme del presente Regolamento.

Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario degli immobili si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti reali analoghi, nonché agli amministratori dei condomini.

In presenza di canali della rete pubblica di fognatura distinti per acque bianche e per quelle nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni.

In presenza di collettori di fognatura misti (bianca e nera) le acque di scarico saranno canalizzate in modo distinto fino al pozzetto di ispezione posto ai limiti della proprietà in modo da consentire un collegamento separato qualora venisse realizzato lo sdoppiamento dei collettori fognari.

Art. 5 - Smaltimento delle acque nere: allacciamento alla pubblica fognatura e sistemi alternativi

L'allacciamento delle acque nere alla rete pubblica di fognatura è di regola obbligatorio:

a) per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1000 mc. fino a distanza di 50 m. dal collettore pubblico;

b) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1000 e 2000 mc. fino a distanza di 100 m. dal collettore pubblico;

c) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2000 e 3000 mc. fino a distanza di 150 m. dal collettore pubblico;

d) per i condomini o complessi di edifici congiunti o non congiunti il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3000 mc. fino a distanza di 200 m. dai predetti collettori;

e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi, situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d), nonché per gli insediamenti produttivi.

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso purchè gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli o altri inconvenienti di tipo igienico-sanitario. In tali casi valgono i sistemi alternativi indicati all'art. 17 del TULP.

Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione del precedente scarico e dell'eventuale impianto di trattamento ad esso connesso, secondo le disposizioni del successivo art. 39.

Art. 6 - Scarichi vietati

E' vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, che possano danneggiare i manufatti o provocarne la loro ostruzione od ostacolarne il normale funzionamento.

Se involontariamente le sostanze vietate giungono, o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari e gli utenti degli insediamenti interessati devono avvertire immediatamente il Comune tramite l'Ente gestore delle canalizzazioni e dell'impianto di depurazione. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze, oppure per impedirla nel caso essa sia incombente, sono a totale carico dei proprietari e degli utenti degli stabili interessati.

Ferma restando l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G del TULP e di quelli imposti dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.

Art. 7 - Interferenze con lavori diversi

Ove, a causa di lavori di scavo, sbancamento, posa in opera di canalizzazioni, di cavi, di realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsivoglia altre opere, si arrechi involontariamente danno all'integrità ed alla funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura, deve essere immediatamente informato l'Ente gestore, che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinarne la piena funzionalità a totale carico del responsabile.

Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile, oltre all'onere di cui al precedente comma sarà passibile di sanzione patrimoniale amministrativa secondo quanto previsto all'art. 37, restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti, previsti dalla vigente Normativa, relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica.

Art. 8 - Disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Gli scarichi comunque provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dall'art. 16 del TULP, e dall'art. 15 del P.P.R.A.. Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina e simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili (v. art. 17 del TULP), solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

Il progetto relativo all'eventuale impianto di pre-trattamento che deve garantire il rispetto dei limiti tabellari del TULP e delle eventuali ulteriori prescrizioni del provvedimento autorizzativo deve formare parte integrante e sostanziale sia della domanda di autorizzazione allo scarico, (di cui all'art. 21 e 22) sia, ove ricorra il caso, della domanda di concessione edilizia relativa alla costruzione.

Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, o di depurazione che si verificassero in conseguenza delle lavorazioni o l'eventuale pregiudizio per l'igiene pubblica determinano oltre alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in base alla vigente Normativa, anche la possibilità di revoca, da parte del Sindaco, dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 9 - Scarichi delle strutture sanitarie

Vale quanto previsto all'art. 17 del PPRA.

Art. 10 - Smaltimento delle acque meteoriche

Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali, ecc.) dovranno essere canalizzate e smaltite attraverso la dispersione nel terreno, oppure scaricate nella rete fognaria bianca o in corso d'acqua superficiale, in modo diretto o attraverso vasche di laminazione, se ritenuto necessario per evitare afflussi e portate eccessive.

Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo sarà necessario considerare la situazione idrogeologica della zona interessata, e quindi il Richiedente dovrà allegare alla domanda di scarico una relazione prodotta da un tecnico abilitato con la quale si dimostri che le caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento, ed inoltre che non sussiste pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera.

L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

Gli scarichi delle acque reflue nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento delle acque superficiali (irrigue, meteoriche o simili) sono sottoposti alla disciplina del TULP e del PPRA per gli scarichi in corsi d'acqua superficiale. In particolare gli scarichi di acque di processo e di raffreddamento provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione del Comune, sentito l'Ente gestore, nelle reti fognarie di cui al comma precedente nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella D allegata al TULP e dal provvedimento di autorizzazione allo scarico.

I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche, ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili, di presidi sanitari o comunque di sostanze potenzialmente inquinanti, devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti possano dilavare residui di processo o di lavorazione.

Le prime acque di pioggia e comunque tutte la acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purchè non riconducibili alle attività di cui al precedente comma, sono convogliate nella rete fognaria bianca, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o nei corsi d'acqua superficiale. E' fatta salva la facoltà per il Comune, sentito l'Ente gestore, di prescrivere, un pretrattamento da valutarsi caso per caso.

Art. 11 - Allacciamento alla pubblica fognatura: definizione e competenze per l'esecuzione

Per allacciamento alla pubblica fognatura si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento.

Le opere e le forniture relative all'allacciamento sono eseguite a spese dell'Utente dello scarico, salvo quanto previsto nei seguenti articoli.

Nel caso tali lavori fossero eseguiti direttamente dall'utente, dovrà essere versata una cauzione in relazione ai possibili danni arrecabili su suolo pubblico nell'esecuzione delle opere.

Art. 12 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti

Il Sindaco da notizia, con avviso pubblico, dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o dei nuovi tronchi della stessa ed invita tutti i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 4 a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

Il Sindaco conseguentemente rilascia apposita autorizzazione (v. art. 21), con eventuali prescrizioni e con l'obbligo di eseguire secondo il progetto ed entro un congruo periodo di tempo le opere di allacciamento a cura e spese del richiedente.

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto alle prescrizioni di cui ai due commi precedenti, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini, sentito l'Ente gestore.

Art. 13 - Esecuzione d'ufficio

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dal Sindaco, nell'ordinanza di cui all'art. 12, l'Ente gestore, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio, a totali spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione degli elaborati di cui all'art. 22 ed all'esecuzione delle opere stesse applicando la sanzione amministrativa sancita dall'art. 37 del presente Regolamento. Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata all'art. 35 del presente regolamento, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 37.

Art. 14 - Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione, ristrutturazione, sdoppiamento della rete fognaria

L'Amministrazione comunale o l'Ente gestore durante l'esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e sdoppiamento della rete di fognatura, può provvedere direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti limitatamente al tratto sottostante la proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante è a carico dell'utente.

Art. 15 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale o l'Ente gestore procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento delle reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, a propria cura e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

Art. 16 - Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale

L'esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti deve, previo relativo permesso di scavo, e salvo quanto previsto dai precedenti artt. 14 e 15 essere eseguito a spese dell'utente dello scarico secondo le modalità indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco su istruttoria dell'Ente gestore.

Per le immissioni nel collettore comunale dovranno essere utilizzati, se esistenti, gli imbocchi predisposti durante la realizzazione dei collettori.

La regolare esecuzione dell'allacciamento verrà accertata da parte dell'Ente gestore prima del reinterro delle canalizzazioni, su semplice domanda od avviso telefonico.

Art. 17 - Estensione delle norme alle strade private

Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli stabili prospicienti le strade private. Pertanto i proprietari di detti stabili devono provvedere anche alle canalizzazioni delle acque bianche e nere nelle strade stesse ed al loro allacciamento ai collettori comunali.

Ove i proprietari non vi provvedano entro la data stabilita da apposita ordinanza sindacale, sarà facoltà dell'Ente gestore, di provvedere all'esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili in tutto od in parte prospicienti sulla strada stessa, tutte le spese inerenti e conseguenti, in proporzione alle rispettive fronti. Alla rivalsa di queste spese si provvederà con la procedura prevista dall'art. 35 del presente Regolamento.

Art. 18 - Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori

Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dall'Ente gestore a seguito di segnalazione e/o domanda scritta, diretta all'Ente gestore stesso. Nei casi in cui tali riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con le modalità di cui all'art. 35.

Art. 19 - Proprietà delle opere - manutenzione

Ove tecnicamente possibile le opere di allacciamento dovranno essere installate all'interno delle proprietà private, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorchè eseguite a spese dell'utente, rimangono in proprietà del Comune per la parte ricadente sul suolo pubblico. Il titolare dello scarico ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti per la parte di sua proprietà. Il titolare dello scarico dovrà curare che non sia manomesso il sigillo apposto all'interno del pozzetto contenente il sifone ed i pezzi speciali per l'ispezione. Nel caso in cui il sigillo posto in opera dall'Ente gestore (vedi art. 26) venisse

accidentalmente rimosso, il titolare dello scarico, o chi per esso, dovrà farne denuncia all'Ente gestore della fognatura nel termine di 24 ore dall'avvenuta rimozione.

Art. 20 - Divieto di eseguire opere senza relativo permesso

Le opere relative all'allacciamento fognario e di canalizzazione interna agli stabili sono considerate opere igienico-edilizie.

E' vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia comunali che private, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale sentito l'Ente gestore, e ciò anche se i lavori venissero ordinati con pubblica ordinanza o per ingiunzione privata.

Art. 21 - Obbligo dell'autorizzazione allo scarico o ai lavori sulle reti fognarie private

E' fatto obbligo di richiedere al Sindaco tramite l'Ente gestore, apposita autorizzazione allo scarico, sia in caso di nuovo allacciamento, sia per l'ampliamento o per le modifiche di scarichi.

Qualora le opere di modifica o di ampliamento o semplicemente di riparazione della rete fognaria interna già oggetto di una precedente autorizzazione allo scarico siano tali da non produrre sostanziali modifiche, l'Ente gestore potrà autorizzarle direttamente d'ufficio ad integrazione della pratica già depositata.

Nella domanda di autorizzazione l'interessato deve dichiarare di consentire l'accesso allo stabile da parte del personale tecnico dell'ente gestore per le ispezioni di cui all'art. 27.

Art. 22 - Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 21, il proprietario, o chi ne ha titolo, deve produrre al Sindaco, tramite l'Ente gestore, domanda mediante gli appositi moduli predisposti dal Servizio Protezione Ambiente della P.A.T.. La domanda deve essere corredata dal progetto dell'allacciamento o del sistema di smaltimento alternativo, firmato da un tecnico abilitato, secondo le indicazioni dell'Ente gestore.

Il Sindaco, tramite l'Ente gestore rilascia l'autorizzazione all'allacciamento previa verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata. A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 23 - Limiti della autorizzazione

L'autorizzazione comunale si limita allo stabile per la quale viene richiesta e concessa e per quella consistenza di esso che risulta dalla documentazione depositata presso l'Ente gestore. Non possono, quindi, allacciarsi altre parti degli stabili stessi né stabili contigui, ancorchè della stessa proprietà, né possono essere fatte estensioni alle reti private senza specifica autorizzazione comunale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE AGLI STABILI O ALLE PROPRIETA' PRIVATE

Art. 24 - Prescrizioni tecniche

Le canalizzazioni interne, gli scarichi ed i relativi allacciamenti devono conformarsi - di norma - agli schemi allegati sub lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F" e "G".

I tratti di canalizzazione devono avere andamento rettilineo; ad ogni variazione planimetrica o altimetrica dei tratti di canalizzazione, questi devono essere raccordati mediante appositi pozzetti di ispezione individuati sul progetto.

Detti pozzetti devono avere le seguenti dimensioni indicative:

a) da 40 * 40 a 50*70 per profondità sino a m. 1,20;

b) 80*110 per profondità eccedenti m. 1,20;

I pozzetti relativi a scarichi di acque nere, devono avere un fondo modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo; o possono avere la tubazione passante munita di apposita ispezione con tappo a tenuta.

Quando la profondità delle camerette di controllo superi m. 1,50, i pozzetti devono essere muniti di gradini a parete in acciaio zincato a caldo del tipo "alla marinara", distanti fra loro cm. 30.

In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di chiusini in ghisa (se su suolo pubblico) o altro materiale idoneo e devono essere in qualsiasi momento ispezionabili.

Le tubazioni costituenti le canalizzazioni delle acque bianche e nere poste all'esterno dei fabbricati, anche su aree private, devono essere realizzate in materiale idoneo ad essere impiegato per fognatura stradale, come ad es. in gres, polietilene ad alta densità, PVC tipo 303/1 (UNI 7447/85) e con caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, all'abrasione e di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento nel tempo. I giunti dovranno essere a perfetta tenuta.

Per le sole acque bianche sono consentite tubazioni in conglomerato cementizio purchè adeguatamente impermeabilizzate nei giunti.

Gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno avere, a valle del pozzetto contenente il sifone, una pendenza minima i=1% ed un diametro minimo di 150 mm., mentre a monte del sifone potranno essere accettati diametri inferiori (fino al 125 mm.), soltanto con pendenze adeguate.

Gli utenti della fognatura dovranno innestarsi sugli allacci predisposti ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi delle acque nere nel collettore comunale al limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente il sifone tipo "Firenze" ed i pezzi speciali per l'ispezione municipale e quella dell'utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti.

L'innesto al collettore può essere fatto direttamente nel pozzo di ispezione stradale, oppure nella parte superiore della canalizzazione mediante innesto cieco a "sella" a mezzo di curva a 45° o 60°, sigillato con malta di cemento.

Le latrine di ogni stabile devono essere costruite con chiusura idraulica ed essere innestate con condotti di scarico verticali mediante sifone intercettatore di sufficiente immersione e resistenza; il sifone non è necessario per gli apparecchi che ne siano già muniti. Per il buon funzionamento di detti intercettatori ciascuna latrina deve essere munita di una sufficiente quantità d'acqua a mezzo di apposito apparecchio di cacciata. I tubi delle latrine, dei lavandini e di ogni altro scarico di acque di rifiuto, quando siano interni alla muratura, dovranno essere opportunamente isolati e provvisti di ispezioni di facile accessibilità.

I tubi di caduta delle latrine, degli acquai ed i condotti principali della rete di fognatura interna dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo possono essere imposte dall'Ente gestore per motivate ragioni di ordine tecnico.

Art. 25 - Scarichi inferiori al livello stradale

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura situati negli stabili può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della strada in cui è situata la fognatura.

A richiesta, però, del proprietario dello stabile l'Ente gestore può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota predetta, purchè siano installate opportune apparecchiature (es: valvole di non ritorno, pompe ecc.) e prese cautele onde evitare rigurgiti di liquami dal collettore pubblico.

L'Ente gestore rimane comunque e sempre sollevato da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali dovuti anche a ostruzioni accidentali o per mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature di cui sopra. A tale scopo il richiedente dovrà rilasciare, contestualmente alla domanda di allacciamento, una dichiarazione liberatoria scritta.

Art. 26 - Visita tecnica di regolare esecuzione: responsabilità

Gli stabili di nuova costruzione e ristrutturati, ampliati ecc. non possono essere occupati se non dopo l'ultimazione delle canalizzazioni interne e dopo l'avvenuta constatazione della regolarità delle canalizzazioni stesse da parte dell'Ente gestore. Tale constatazione avverrà di regola prima della visita di controllo per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, o contestualmente alla visita stessa.

Il funzionario incaricato della visita, constatata la regolare esecuzione dell'opera di allacciamento apporrà un sigillo all'ispezione del tratto di canalizzazione a valle del sifone Firenze, onde evitare qualsiasi manomissione delle canalizzazioni pubbliche.

Per gli scarichi dei fabbricati esistenti soggetti all'obbligo della ristrutturazione della rete di fognatura interna con separazione delle acque, la visita tecnica avverrà entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio, i quali dovranno prestarsi a quanto possa occorrere su richiesta del tecnico incaricato dall'Ente gestore.

La visita è finalizzata soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, e come tale essa non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge l'Ente gestore in eventuali responsabilità su scelte operate dai progettisti.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse; in tali casi, il proprietario dovrà rimborsare all'ente gestore le spese conseguenti.

Art. 27 - Ispezione degli impianti

L'Ente gestore ha facoltà, a mezzo di suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione degli scarichi degli stabili, anche in occasione dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione delle opere di proprietà comunale.

Potrà anche, previo avviso, procedere in ogni momento all'ispezione delle fognature interne degli stabili per constatarne lo stato di efficienza.

In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso.

Art. 28 - Sospensione del servizio

In caso di necessità l'Ente gestore potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

Titolo IV - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 29 - Manutenzione delle pubbliche fognature

L'Ente gestore deve predisporre un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura in gestione ai sensi dell'art. 6 del PPRA.

Art. 30 - Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

L'Ente gestore delle pubbliche fognature vigila sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.

Qualora si verifichino guasti, fessurazioni. scoppi od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, l'Ente gestore provvederà immediatamente ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria.

Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico-potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, dovranno essere contestualmente messe in atto tutte le misure, (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque o quant'altro necessario), atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.

L'Ente gestore provvede ad informare immediatamente il Sindaco e l'Autorità sanitaria competente degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché il Servizio Protezione Ambiente e l'Ufficio del Medico Provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

Art. 31 - Pubbliche fognature: norme tecniche

Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.

Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza dovrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti.

Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità delle livellette della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m.).

Le caditoie per le acque bianche devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di pompe tali da assicurare una adeguata riserva ed una continuità di esercizio. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di accumulo non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plani-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile l'installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere periodicamente verificato.

Ogni stazione di sollevamento dovrà essere dotata di apposito libretto di manutenzione, in cui saranno riportati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sulle macchine, sui quadri elettrici ed inoltre saranno annotate le verifiche periodiche del gruppo elettrogeno, se presente.

La giacitura nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acque potabili. Quando per ragioni plani-altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia, portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento

In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei Lavori Pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il reinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo sarà provveduto alla

ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte in costruzione.

Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità, si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 3) della norma UNI 7516 del 1982 (e successive eventuali modificazioni) anche se il materiale impiegato è diverso dall'amianto-cemento. Il Direttore dei lavori ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore anche in altri Paesi.

L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

TITOLO V - SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 32 - Scarichi

Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dal T.U.L.P., dal P.P.R.A., nonché dalle leggi sanitarie ed urbanistiche vigenti.

TITOLO VI - NORME FINANZIARIE - SANZIONI

Art. 33 - Canone di utenza

Il titolare dello scarico è tenuto ai sensi della vigente Normativa al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.

L'ente gestore determina la misura del canone in modo da assicurare la copertura dei costi di esercizio e di investimento. Il canone così determinato viene approvato dal Consiglio comunale in misura anche inferiore. All'ente gestore viene comunque assicurato il pareggio di bilancio mediante adeguati trasferimenti finanziari del Comune.

Art. 34 - Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio

Le spese anticipate dall'Ente gestore per l'esecuzione, di atti, lavori, opere di competenza dei privati o provocate dalla negligenza dei privati, dovranno essere ad esso rimborsate con una maggiorazione del 20% per spese generali, utili ed assistenza tecnica ai lavori, fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art.37.

Art. 35 - Modalità di riscossione

Il pagamento degli importi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento va effettuato entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine l'Ente gestore trasmetterà i nominativi al Comune per l'emissione dei relativi ruoli.

Art. 36 - Trasferimenti di proprietà

I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati all'Ente gestore ad iniziativa dei proprietari cedenti.

In caso di omessa denuncia essi sono tenuti al pagamento del canone e saranno responsabili, verso l'Azienda, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio fognature.

Art. 37 - Sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 03.03.1934 n. 383 e s.m..

– Il secondo comma è stato annullato dalla Giunta Provinciale con provvedimento di data 21.04.1995 n. 415/2-R.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate nelle casse comunali con le modalità che saranno stabilite dal Comune.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Disciplina degli scarichi: esclusioni

La disciplina degli scarichi, stabilita dalla Parte I del TULP, dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal presente Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata, tramite l'Ente gestore, al Comune, ovvero al Servizio Protezione Ambiente se competente ai sensi dell'art. 23 del TULP.

La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti – quali abitazioni rurali, masi e baite, ecc. – privi di servizi igienico-sanitari essenziali (acquai, lavabi, lavatoi, latrine, servizi igienici, ecc.), nonché di approvvigionamento idrico-potabile.

Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell'art. 14 del T.U.L.P. e s.m.i. adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

Art. 39 - Disposizioni transitorie

Tutti i titolari di scarichi che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco allo scarico privato dovranno richiederla nei modi previsti dal presente regolamento.

Nei casi previsti dalle lettere a) – b) – c) – d) – e) del precedente art. 5 e dall'art. 8, per gli insediamenti civili e produttivi esistenti dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti all'allacciamento alle pubbliche fognature (scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

In particolare tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 40 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 9 – comma 5 dello Statuto comunale, e contestualmente viene abrogato il precedente "Regolamento per le immissioni nei canali della fognatura cittadina" approvato con Regio decreto 04.05.1931 n. 727.

ALLEGATO "A" - SCHEMA DI ALLACCIAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI PER ACQUE BIANCHE E NERE ALLA FOGNATURA COMUNALE.

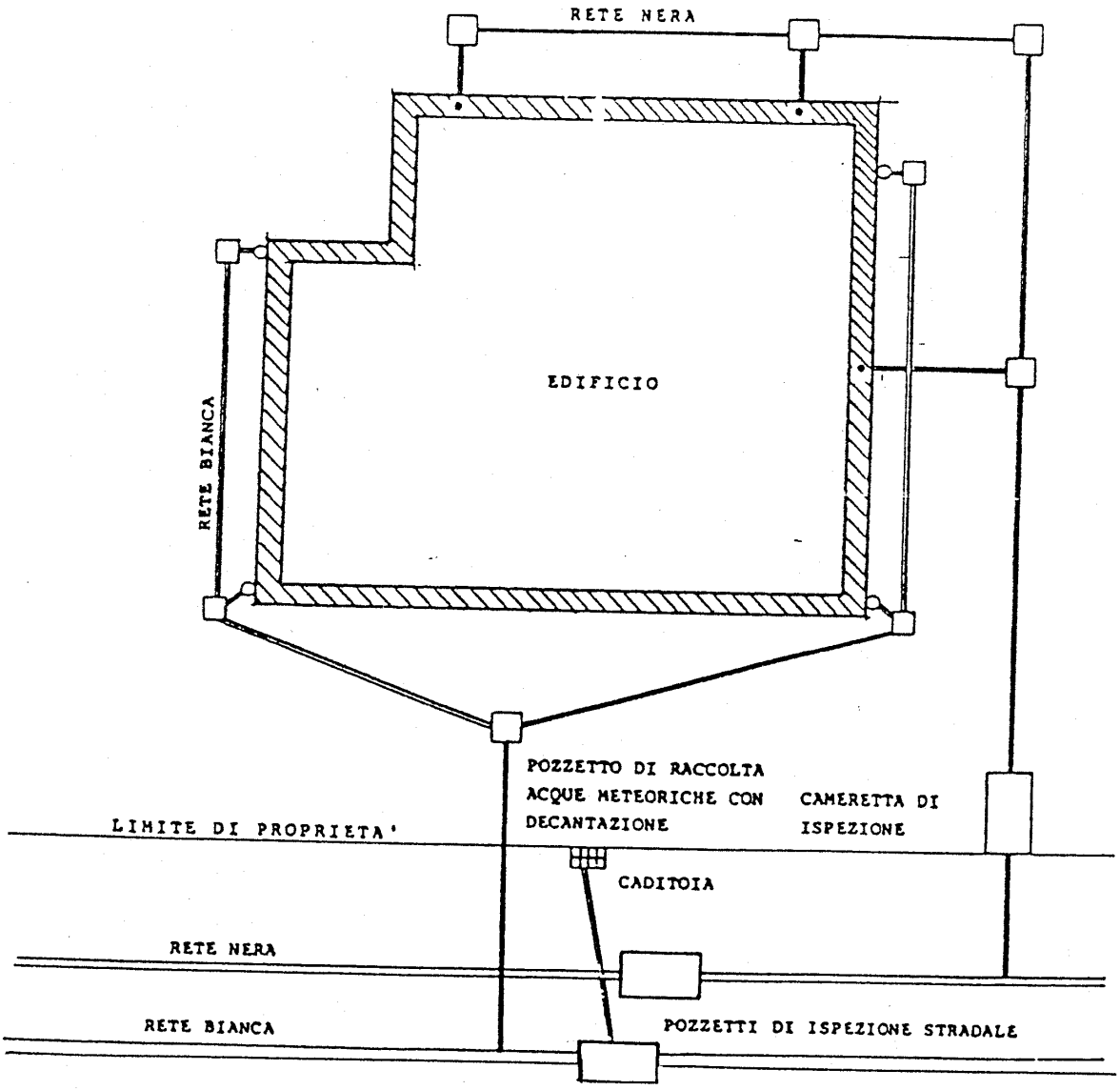

ALLEGATO "B"

PARTICOLARE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA DELLA RETE PER ACQUE NERE CON PROFONDITA' INFERIORE A CM. 100.

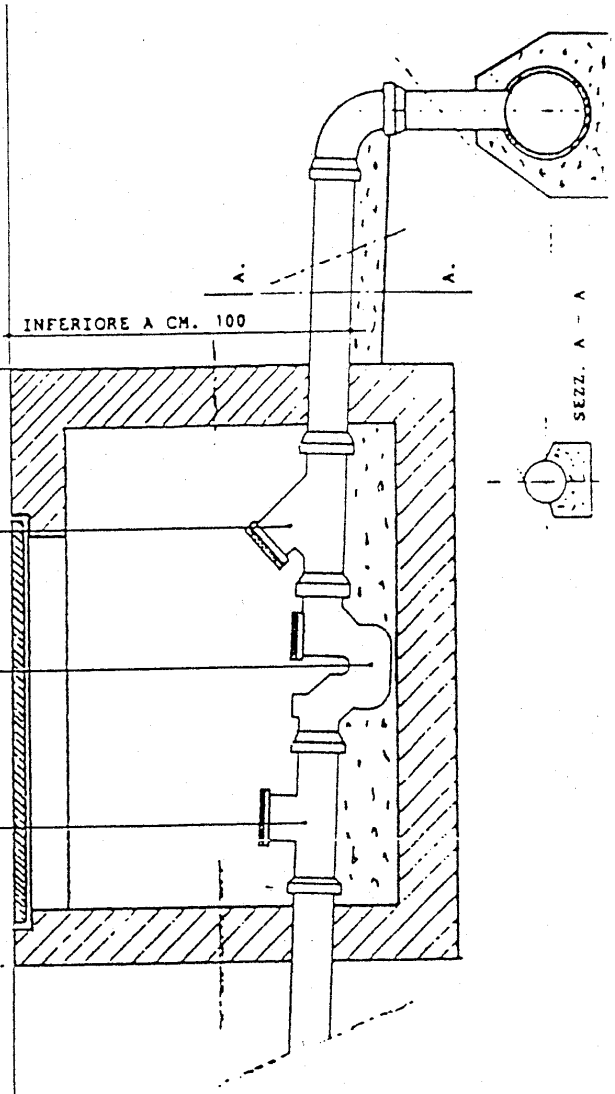

ISPEZIONE A 45° CON TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA.

SIFONE TIPO FIRENZE CON TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA.

ISPEZIONE A SQUADRA CON TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA.

I TUBI ED I PEZZI SPECIALI POTRANNO ESSERE IN GRES, O RESINA DI Ø MINIMO 150 MM. (INTERNO).

E' TASSATIVAMENTE VIETATO L'USO DI TUBAZIONI IN CEMENTO.

ALLEGATO "C"

PARTICOLARE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA DELLA RETE PER ACQUE NERE CON PROFONDITA' SUPERIORE A CM. 100.

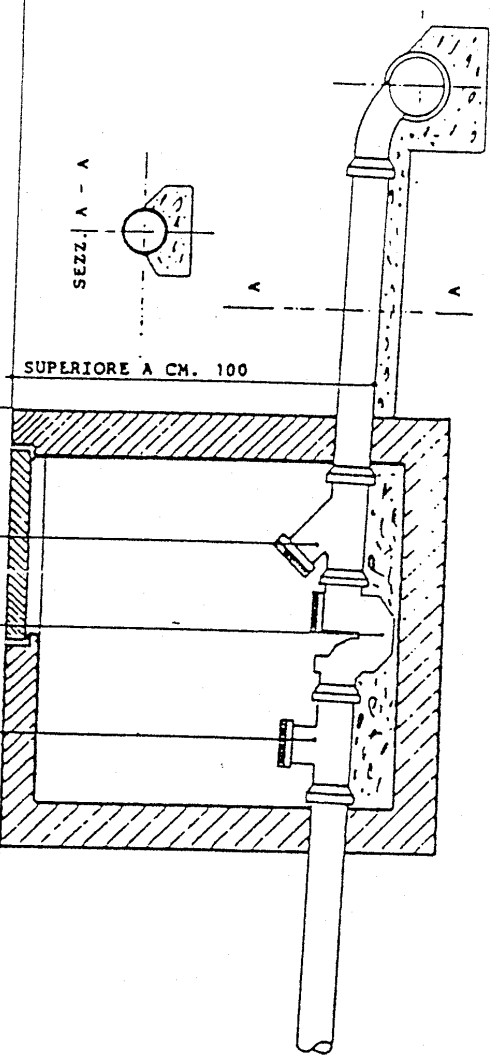

LIMITE DI PROPRIETA'

ISPEZIONE A 45° CON TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA.

SIFONE TIPO FIRENZE CON TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA.

ISPEZIONE A SQUADRA CON TAPPO E GUARNIZIONI IN GOMMA

I TUBI ED I PEZZI SPECIALI POTRANNO ESSERE IN GRES, O RESINA DI Ø MINIMO 150 MM. (INTERNO).

E' TASSATIVAMENTE VIETATO L'USO DI TUBAZIONI IN CEMENTO.

ALLEGATO "D"

PARTICOLARE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA PER ACQUE NERE CON TUBAZIONI IN GRES O RESINA

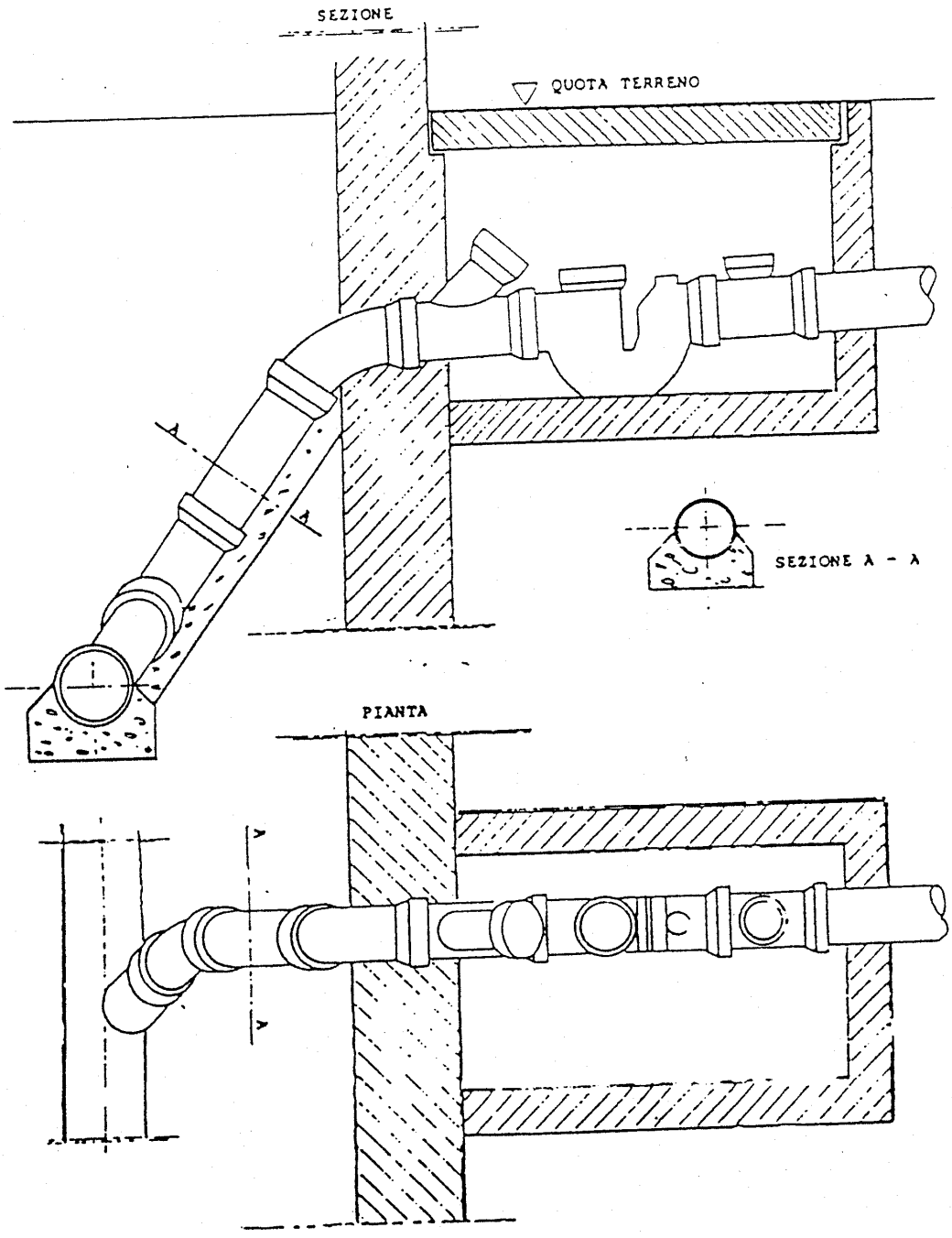

ALLEGATO "E"

SCHEMA DI ALLACCIAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI PER ACQUE BIANCHE E NERE ALLA FOGNATURA PUBBLICA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE.

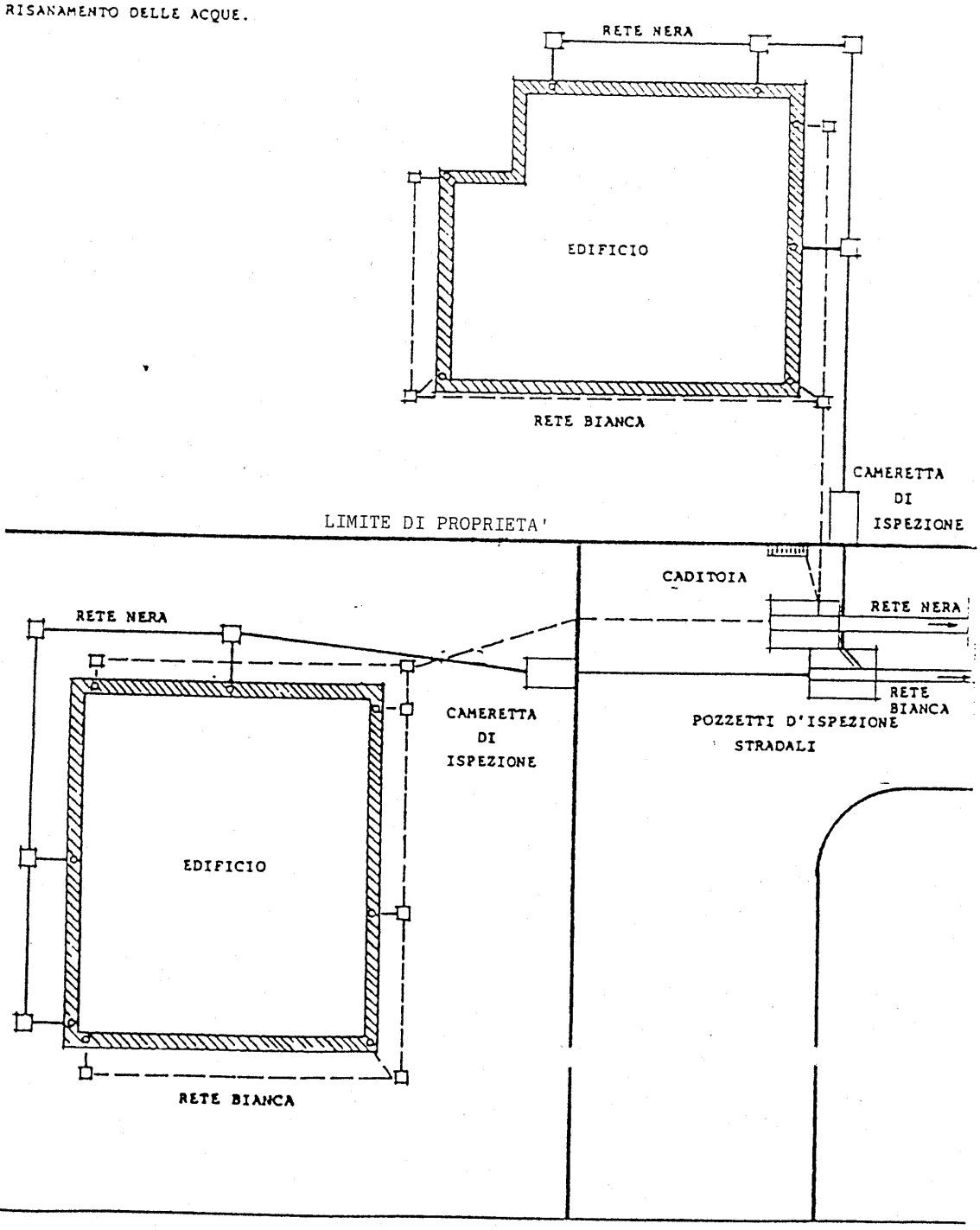

ALLEGATO "F" - SCHEMA DI ALLACCIAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI PER ACQUE NERE ALLA FOGNATURA PUBBLICA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE.

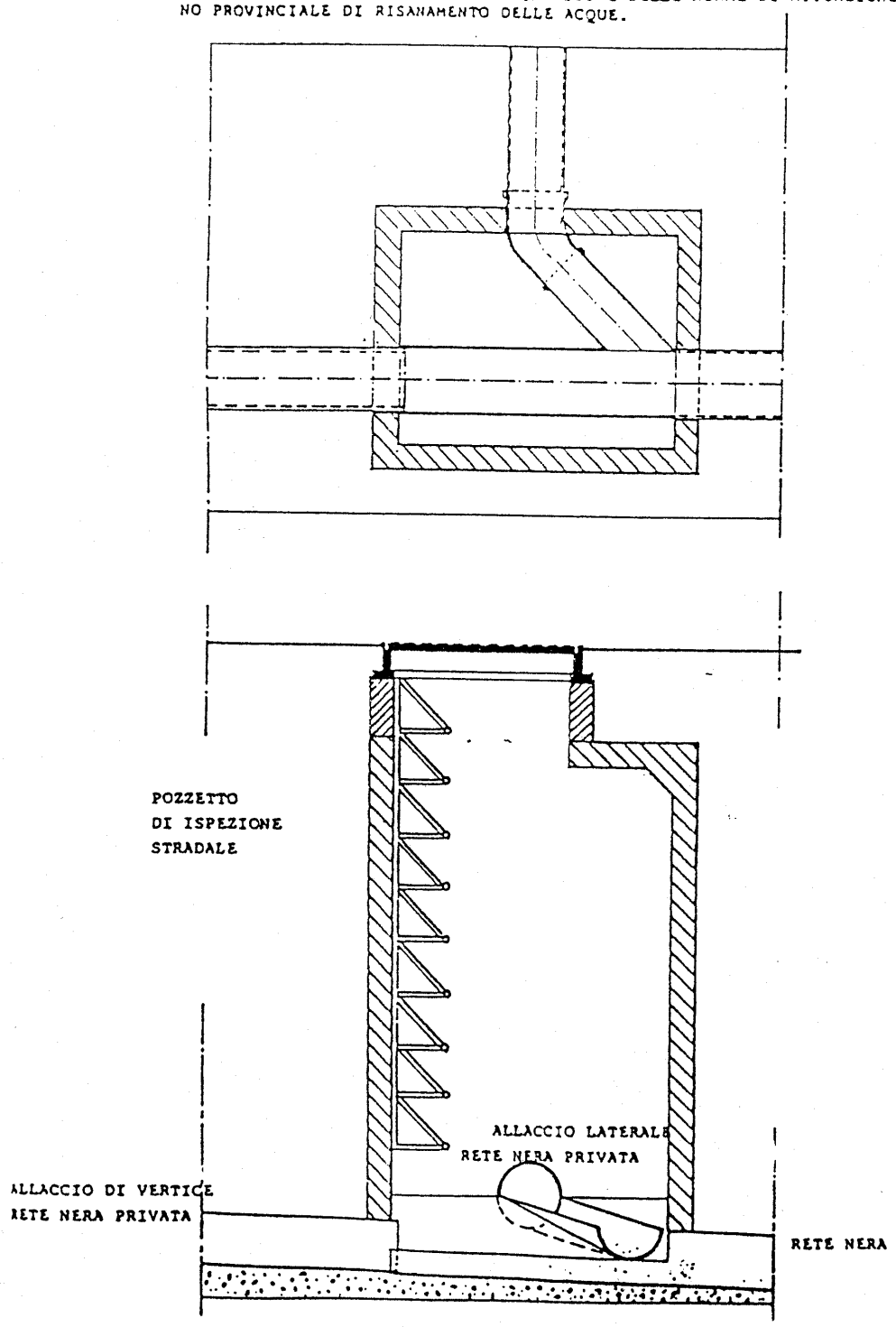

ALLEGATO “G”

Il sottoscritto ……in qualità

di proprietario della p.ed. ……...

…, avendo richiesto autorizzazione allo scarico ai sensi della vigente Normativa, si impegna a consentire in futuro l’ispezione degli impianti fognari ai sensi dell’art. 27 del “Regolamento per gli scarichi fognari del Comune di Trento”.

Dichiara di assumere tale impegno per sé e per gli aventi causa.

Dichiara altresì che in caso di trasferimento a qualsiasi terzo della suddetta realità farà assumere analoga obbligazione agli aventi causa.

Il presente Regolamento è stato:

- approvato dal Consiglio comunale con deliberazione di data 22 marzo 1995 n. 61;
- pubblicato dal 31 marzo 1995 al 10 aprile 1995 come da avviso contestualmente affisso all'Albo Pretorio;
- assoggettato al controllo della Giunta provinciale nella seduta di data 21 aprile 1995 al n. 4151/2-R e parzialmente annullato limitatamente al 2° comma dell'art. 37;
- ripubblicato dal 18 maggio al 2 giugno 1995 come da avviso contestualmente affisso all'Albo Pretorio.

E' entrato in vigore il 3 giugno 1995.